

Pubblicato il 21/12/2020

N. 01056/2020 REG.PROV.PRES.  
N. 01229/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Cartella, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diana Pedata in Milano, via Marco Greppi, 10;

***contro***

Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia non costituito in giudizio;  
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

***nei confronti***

Annalisa Interlandi, Libera Michela Armillotta, Commissione di Concorso per la Lombardia non costituiti in giudizio;

Angelo De Lucia, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Di Domenico,

Angelo De Lucia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- 1) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015”;
- 2) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 “Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione” alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;
- 3) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°11457 del 09/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;
- 4) dell'atto – verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente in data 06 novembre 2019 che lo ha escluso dalle fasi successive del concorso nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico del ricorrente nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 17;
- 5) dell'elenco – graduatoria degli ammessi alla prova orale del concorso anzi detto nella parte in cui il ricorrente non è risultato essere collocato in posizione utile e quindi non ammesso;
- 6) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CARTELLA GIUSEPPE il 29\10\2020 :

IMPUGNAZIONE DECRETO DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ALLEGATA GRADUATORIA

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente, con nota depositata il 18 dicembre 2020, in relazione ai motivi aggiunti, depositati telematicamente presso la cancelleria di Codesto Ecc.mo Tribunale in data 29.10.2020, e ritenuto di concederla ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria nel concorso per titoli ed esami in contestazione;

- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro i successivi dieci giorni;

-che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web dell'USR per la Lombardia, ove esistente o, in mancanza mediante affissione in un apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, visibile ai candidati posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'USR della Lombardia ove esistente, o, in mancanza, in apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria nel concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, presso la regione Lombardia;
- e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente dovrà comunicare all'USR della Lombardia la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere al ministero e all'USR della Lombardia il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR della Lombardia, ove esistente o, in mancanza, in un apposito spazio (bacheca) presso l'USR stesso;

L'USR è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione del presente decreto– dovrà avvenire da parte del l'USR della Lombardia in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web dell'USR della Lombardia fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio ( o del provvedimento che definisce tale fase).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall'USR della Lombardia in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 5 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dai ricorrenti entro i successivi dieci giorni;

P.Q.M.

Autorizza, ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

Accoglie l'istanza di abbreviazione termini e conferma l'udienza pubblica del 9 marzo 2021 per la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Milano il giorno 21 dicembre 2020.

**Il Presidente**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**